



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N. 42
del 4/3/2019

Oggetto: Liquidazione diritti di rogito al segretario comunale dott.ssa Elena Gavazzi periodo 01 gennaio 2019 - 28 febbraio 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 4 del mese di Marzo, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 107 del 04.01.2019 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 31 marzo 2019;

Dato atto, pertanto, che ai sensi dell'art. 163, comma 3 del TUEL è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Richiamati:

- gli articoli 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);
- l'articolo 10 comma 2-bis del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge di conversione 114/2014):
“negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30 co. 2 della legge 734/1973 come sostituito dal co. 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 604/1962 e s.m., è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”;

Vista la richiesta di liquidazione dei diritti di rogito relativi ai contratti stipulati in corso d'anno presentata dal segretario comunale di questo Ente dott.ssa Elena Gavazzi, con nota prot. n. 1871 del 28.12.2019;

Accertato che:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;

- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*.

Considerato che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti:

- un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *"alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"*, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali;
- un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (ex multis: Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016, Tribunale di Brescia 23.01.2017, Tribunale di Bergamo 29.09.2016 n. 762, Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017), secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Verificato che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate le quali hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016) che: *"la letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica"*.

Verificato altresì che ad oggi, con la più recente sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, n° 2465 del 29.11.2017, ammontano a 21 le sentenze che affermano in modo unanime la spettanza dei diritti di rogito in favore dei segretari comunali appartenenti alle fasce "A" e "B" operanti in Enti privi di dirigenti;

Valutato che il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'Ente negando al segretario la richiesta di liquidazione avrebbe con tutta probabilità esito negativo, e comporterebbe anche un ulteriore esborso finanziario per le necessarie spese legali;

Richiamata, infine, la deliberazione della Corte dei Conti Sez. Veneto n. 400/2018, laddove precisa che Con riferimento a CPDEL e TFR, i magistrati contabili hanno evidenziato che, nel caso dei diritti di rogito, gli oneri contributivi devono essere ripartiti tra ente e Segretario Comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi, ad oggi, nel nostro ordinamento giuridico nessuna norma che deroghi dal sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi (in tal senso la recente sentenza n. 446 del 13/11/2017 del Tribunale di Busto Arsizio). Infine, per quanto riguarda il calcolo del monte salari di riferimento per quantificare in concreto i diritti di rogito da liquidare ai Segretari Comunali in qualità di ufficiali roganti, i magistrati contabili hanno confermato l'orientamento della giurisprudenza contabile, la quale ritiene applicabile il criterio del c.d. "stipendio percepito.

Dato atto che i diritti di rogito hanno, infatti, una funzione di remunerazione di una particolare attività alla quale è correlata una responsabilità di ordine speciale e sorgono con l'effettiva estrinsecazione della funzione di rogante la quale, ancorché di carattere obbligatorio, eccede l'ambito delle attribuzioni di lavoro normalmente riconducibili al pubblico impiego.

Ritenuto per le motivazioni sopra riportate di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Carsoli relativi ai contratti stipulati in corso d'anno alla dott.ssa Elena Gavazzi, collocata a riposo d'ufficio a far data dal 1° Marzo 2019 (ultimo giorno di lavoro il 28 Febbraio 2019) quantificati in complessivi € 2.515,46, rientranti nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, precisandosi che detti diritti risultano regolarmente introitati dall'Ente nel predetto periodo di riferimento, come da prospetto acquisito presso il servizio ragioneria;

Dato atto che nel Comune di Carsoli non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale della sottoscritta all'adozione del presente atto;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D. Lgs 267/2000, come aggiornato con il decreto legislativo n. 126/2014;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.

Prendere atto che nel periodo 01 gennaio 2019 - 28 febbraio 2019 il Comune di Carsoli ha riscosso la somma di € 2.515,46 per i contratti identificati rep. dal n. 761 al n. 764 (compresi), come da prospetto agli atti fornito dal Servizio Ragioneria.

Prendere atto che la somma a tal fine riscossa dall'ente per l'importo di € 2.515,46 vada liquidato al Segretario comunale dott.ssa Elena Gavazzi;

Precisare che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014- comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, qui in rilievo, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale.

Dare atto che l'IRAP, avendo natura tributaria non può che gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, dalla Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 123/E del 2.4.2008 e recentemente confermato dal Tribunale di Parma con sentenza n. 250 del 26.10.2017.

Impegnare a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm., la somma complessiva di € 2.515,46 oltre oneri fiscali e previdenziali Ente, alla Missione 1 programma 2 tit. I macro aggregato 1 cap. 760 dell'esercizio 2019 in cui la stessa è esigibile.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.).

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 17601 DEL 26/03/2019

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 2766 del 01/04/2019

La presente determinazione viene trasmessa oggi 01/04/2019 :

X All'Albo Pretorio On Line

X Sul sito istituzionale dell'Ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi dal

_____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

- Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ oltre IRAP al netto degli oneri previdenziali, a favore del beneficiario sopra identificato visto l'impegno n. _____ del cap. 760.

Dalla Residenza Comunale, lì _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

.....